




LA PREVIDENZA FORENSE

N. 2/2025 MAGGIO-AGOSTO

POSTE ITALIANE S.p.A. - SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE - AUT. N° MIPA/PAC/0006/2023 - STAMPE PERIODICHE in REGIME LIBERO
QUADRIMESTRALE DELLA CASSA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE



MODELLO 5
MONOCOMMITTENZA

DISCONTINUITÀ PROFESSIONALE
AVVOCATO AGRARISTA

2/2025
(maggio-agosto)



LA PREVIDENZA FORENSE

Classificata dall'ANVUR - Agenzia Nazionale per la Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca - tra le riviste scientifiche di area 12, rilevanti ai fini dell'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN)

Rivista consultabile liberamente e gratuitamente on line dal sito [www.https://laprevidenzaforense.it/#/](https://laprevidenzaforense.it/#/)

Comitato Editoriale: Andrea Bernardini, Diego Casonato, Giuseppe Colavitti, Madia D'Onghia, Eleonora Facchetti, Stefano Giubboni, Domenico Monterisi, Giulio Pignatiello, Giuseppe Vaccaro

Comitato Scientifico: Lorena Ambrosini, Marcello Bella, Guido Canavesi, Divinangelo D'Alesio, Remo Danovi, Ida Grimaldi, Massimo Luciani, Giuseppe Meliàdò, Ubaldo Perfetti, Michele Proietti, Giulio Prosperetti, Antonio Saitta, Franco Smania, Salvatore Spano, Patrizia Tullini, Giulia Zambelloni

Comitato di Valutazione: Giorgio Afferni, Emanuela Arezzo, Marco Biasi, Maurizio Cinelli, Daniela Comandè, Gabriele Dell'Atti, Antonio Di Stasi, Vincenzo Ferrante, Vincenzo Ferrari, Roberta Montinaro, Gabriella Nicosia, Paolo Pascucci, Elisabetta Giovanna Rosafio

Direttore Responsabile: Leonardo Carbone

Editore:

Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense
Via Ennio Quirino Visconti, 8
00193 Roma

Segreteria di redazione:

Debora Felici
tel. 06 36205618
Via Ennio Quirino Visconti, 8
00193 Roma
e-mail: redazione@laprevidenzaforense.it

Registrazione del Tribunale di Roma

18.4.1978 n. 17230
Tiratura 39.200 copie
ISSN 1827-7373

Pubblicità:

a cura di Cassa Forense

Grafica, impaginazione e stampa:

ACM S.p.A.
Via delle Industrie, 5 (A.S.I.)
80011 Acerra - Napoli

Numero chiuso in redazione il mese di settembre 2025
Finito di stampare il mese di settembre 2025

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento postale
Aut. n° MIPA/PAC/0006/2023
Stampe periodiche in regime libero

In copertina:

Grotte di Waitomo, Nuova Zelanda



SOMMARIO

EDITORIALE

- 5 Avvocati, il Futuro si scrive insieme..... di Maria Annunziata

DOTTRINA

PREVIDENZA

- 7 *Exordium praescriptionis* e responsabilità dell'avvocato. L'art. 8 della l. n. 49/2023di Ubaldo Perfetti
- 17 I contorni del diritto all'equilibrio vita-lavoro in una recente monografia (spunti di riflessione sulla scia del volume di Rosita Zucaro) di Stefano Giubboni
- 22 Reddito, discontinuità e professionalità: cosa rivela l'ISCRO sul lavoro autonomo? di Rosita Zucaro
- 29 Sul dies a quo della prescrizione del diritto alla costituzione della rendita vitalizia "previdenziale"
..... di Luisa Surdi
- 37 Mod. 5: origini, contenuti e novità 2025 di Michele Proietti
- 42 I "Super interessi" secondo le Sezioni Unite. Possibile violazione dell'Art. 1282 C.C.?
..... di Gianmichele Fadda

AVVOCATURA

- 49 Ricordando Guido Alpa e Vladimiro Zagrebelski..... di Alessandro Barca
- 51 La tutela del diritto d'autore e l'opera generata da algoritmo di Maria Capponi
- 59 Ordine pubblico agrario e doveri professionali: profili di responsabilità dell'avvocato agrarista
..... di Remigio Graziani
- 70 Delicta graviora seu reservata nell'ordinamento canonico di Gabriele Sorace
- 76 L'avvocato in regime di monocommittenza. Fra autonomia, subordinazione e progetti di riforma
..... di Francesco Rossi
- 86 Adulti vulnerabili, banche e poste: nuove sinergie con l'amministrazione di sostegno
..... di Giulio Rufo Clerici
- 90 L'identità multiforme dell'avvocato civilista di Monica Ceravolo

GIURISPRUDENZA

- 92 Corte Cassazione; sezione lavoro; sentenza 15 agosto 2025 n.23312; Pres. Esposito, Rel. Mancino (rivalutazione redditi pensionabili)

RECENSIONI E SEGNALAZIONI

- 96 Maurizio Cinelli, *Previdenza e Costituzione. Temi e percorsi di ricerca, Editoriale scientifica, 2025*
..... a cura di Leonardo Carbone
- 97 AA.VV. *Previdenza e Assistenza, nel Dirittoeditore, 2025* di Carlo Alberto Nicolini



Reddito, discontinuità e professionalità: cosa rivela l'ISCRO sul lavoro autonomo?

di Rosita Zucaro*

22

1 Introduzione

La protezione sociale del lavoro autonomo non imprenditoriale, nei suoi ampi confini, dalle libere professioni non regolamentate alle ordinistiche, è una questione cruciale e destinata ad acquisire una rilevanza prioritaria nei prossimi anni¹. Questo snodo di policy è rilevante anche se si considera la crescente ibridazione con il lavoro subordinato, unitamente alla progressiva erosione delle tradizionali protezioni categoriali, che rende urgente una ridefinizione del perimetro della sicurezza sociale in chiave più inclusiva e dinamica. La vulnerabilità strutturale, che ormai attraversa il lavoro autonomo, impone un ripensamento dei presupposti stessi del sistema di welfare, storicamente imperniato su un modello di piena occupazione stabile. Le relative problematiche sono oggetto di attenzione da parte dell'ordinamento sia per ragioni di equilibri sistemati, in virtù di punteggi provenienti dal livello internazionale e da quello europeo, che per elementi di contesto, come l'emergenza pandemica.

Sul primo versante l'Organizzazione internazionale del lavoro ha sollecitato i Paesi aderenti ad applicare il principio dell'universalità della protezione, basato sulla solidarietà sociale con una previsione all'interno del primo paragrafo dedicato ad "obiettivi, ambito e principi" della Raccomandazione sui sistemi nazionali di protezione sociale, la n. 202 del 2012.

Mentre nel successivo Rapporto "Lavorare per un futuro migliore" del 2019 la medesima istituzione indica la necessità di «rafforzare i sistemi di protezione sociale per garantire una copertura universale dalla nascita alla vecchiaia per tutte le tipologie di lavoro, incluso il lavoro autonomo, in base ad un sistema di finanziamento sostenibile e ai principi di solidarietà e condivisione del rischio».

A livello europeo il dodicesimo principio del Pilastro

¹ Evidenzia D. Garofalo, *La dottrina giuslavoristica alla prova del Covid-19: la nuova questione sociale*, in *LG*, n. 5, 2020, p. 429 ss., come nei tempi odierni la questione della protezione sociale dei lavoratori autonomi e, in particolar modo dei liberi professionisti, si presenti in forme più acute, tanto da poter mutare l'espressione "questione sociale", tipica della condizione dei lavoratori delle fabbriche di fine XIX secolo, aggettivandola come "nuova" per porre l'accento sulle condizioni attuali di insicurezza economica in cui si trovano anche tale categorie di lavoratori e lavoratrici.

dei diritti sociali, dedicato alla protezione sociale, prevede che: «indipendentemente dal tipo e dalla durata del rapporto di lavoro, i lavoratori e, a condizioni comparabili, i lavoratori autonomi, hanno diritto a un'adeguata protezione sociale».

In virtù di ciò, è stata adottata nel 2019 la Raccomandazione del Consiglio Europeo sull'accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi. Trattasi di un atto nel quale viene evidenziata l'indifferibilità di interventi volti a fronteggiare il decremento del livello reddituale che ha interessato il lavoro autonomo, attuando interventi in materia di welfare ampiamente intesi, da prestazioni di "disoccupazione" a quelle inerenti alla malattia, l'assistenza sanitaria, le misure genitoriali, di invalidità, di vecchiaia, e relative agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali.

In merito agli elementi di contesto, la sospensione delle attività e il conseguente calo significativo a livello reddituale della categoria, registrati nel periodo pandemico, hanno per lo più agito da detonatori di mutamenti e criticità, che attraversavano da tempo tale ambito del mondo del lavoro².

L'Agenzia Europea per la qualità della vita e del lavoro nel 2017 sottolineava come il rischio di *in-work poverty* - ossia la condizione in cui una persona lavora, ma, nonostante ciò, vive in una situazione di povertà - riguardasse essenzialmente: i part-timers, gli occupati in *temporary work* e i lavoratori autonomi privi di dipendenti³. Il rischio di povertà lavorativa è una condizione

² Si legge nel rapporto di Eurofound, *Self-employment in the EU: Job quality and developments in social protection*, 2024, come i lavoratori autonomi si siano ritrovati particolarmente esposti ai rischi economici e sanitari durante l'emergenza pandemica, anche in ragione del loro essere stati tradizionalmente esclusi - o inclusi su base volontaria - dai sistemi di sicurezza sociale; e in almeno 19 Stati membri dell'Unione europea, nel 2021, sussistevano ancora lacune formali nella copertura assicurativa per almeno una parte della protezione sociale a favore degli autonomi, con l'area dell'indennità di disoccupazione che presenta le maggiori criticità (16,8 milioni di autonomi esclusi), seguita dai trattamenti per malattia (5,3 milioni) e dagli infortuni sul lavoro (4,2 milioni).

³ Eurofound, *In-work poverty in the EU*, 2017, p. 26.

*"Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, a revisione scientifica".

che accomuna quindi i segmenti vulnerabili sia del lavoro subordinato che di quello autonomo, ed è importante venga interpretato anche alla luce della questione della qualità del lavoro, intesa non solo in termini di contenuti professionali e retributivi, ma anche come accesso effettivo a opportunità sostanziali che permettano all'individuo di realizzare il proprio progetto di vita⁴.

Ad ogni modo, dalla crisi pandemica è derivato un effetto propulsivo⁵ per la riforma dei sistemi di welfare. Successivamente ad essa, anche in ragione delle misure sperimentate durante il suo corso⁶, nove Stati membri hanno ampliato la copertura di specifiche prestazioni sociali agli autonomi, mentre altri sei Paesi stanno pianificando misure analoghe⁷.

L'Italia figura nella prima categoria di paesi in quanto ha cominciato un percorso strutturale di protezione sociale esteso al lavoro autonomo non imprenditoriale, con l'introduzione di una misura ad hoc.

Il riferimento è all'Indennità Straordinaria di Continuità Reddittuale e Operativa, la cosiddetta Iscro, introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020, art. 1

commi da 386 a 401), in favore di coloro che svolgono lavoro autonomo per professione abituale e sono iscritti alla Gestione separata Inps (produttiva di redditi ai sensi dell'art. 53 T.U.I.R.), al fine di garantirne la continuità economica in caso di fluttuazione del reddito.

Si tratta di una misura su cui riflettere che tuttavia perde l'occasione di porsi in linea con quanto era stato previsto a livello ordinamentale. Infatti l'art. 6, comma 1, della legge 81 del 2017 prevedeva che al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi, il Governo dovesse adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: «abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie».

2. La parabola dell'ISCRO: una misura innovativa a copertura selettiva

Sebbene ancora parziale e non esente da diverse criticità, l'Isco rappresenta comunque un primo passo verso l'istituzione di una rete di protezione sociale in grado di mitigare le fluttuazioni reddituali che caratterizzano la condizione dei lavoratori e delle lavoratrici autonomi, con particolare riferimento a coloro che sono iscritti alla Gestione separata dell'Inps.

L'introduzione di tale policy è il risultato di un processo articolato, promosso dalla Consulta del lavoro autonomo e professionale istituita presso il CNEL, la quale nel luglio 2020 ha depositato un disegno di legge (DDL n. 36/2020) volto ad ampliare le tutele per i liberi professionisti non iscritti alle casse previdenziali ordinarie. Se alcuni istituti previsti in quel progetto normativo - come la piena copertura della maternità o il riconoscimento figurativo dei periodi di malattia grave - non hanno trovato attuazione, la misura oggetto di questa analisi è invece confluita nella legge di Bilancio 2021, segnando un'importante e peculiare innovazione nel panorama degli ammortizzatori sociali italiani.

⁴ Cfr. A. Alaimo, *Povert , lavoro autonomo e tutela del corrispettivo*, WP CSDLE "Massimo D'Antona".IT - 472/2023, spec. pp. 6-8, dove l'Autrice sottolinea come la scarsa qualit  del lavoro costituisca una criticit  comune al lavoro subordinato che a quello autonomo. Tale "qualit ", impoverita nei contenuti, nei percorsi di carriera e nelle possibilit  di auto-realizzazione, si lega spesso a lavori scarsamente qualificati, ripetitivi, marginali o intermediati da piattaforme digitali, configurando una forma di povert  "multidimensionale", che compromette il benessere e la possibilit  stessa di un progetto di vita dignitoso.

⁵ Sottolinea G. Canavesi, *Indennit  straordinaria di continuit  reddituale operativa e struttura del lavoro autonomo:   la strada giusta?*, in *LDE*, 2021, n. 3 come nell'immediato si sia trattato di una disorganica serie di erogazioni a carattere economico caratterizzati da tre elementi. Il primo individuabile nell'accesso generalizzato a prescindere da una situazione di bisogno effettivo, solo in tempi pi  recenti richiedendosi una riduzione de reddito, del fatturato o dei corrispettivi, in comparazione con l'anno precedente; il secondo relativo al finanziamento con risorse statali; e infine il terzo inerente al carattere assistenziale della misura.

⁶ Si consenta rinvio a R. Zucaro, *L'impatto della pandemia sul reddito da lavoro non subordinato, possibili scenari*, in *LDE*, 2021, 3.

⁷ Eurofound 2024 cit., p. 45 ss.

Si tratta infatti di un istituto di protezione sociale complesso e inconsueto, attesa la difficoltà che si ha nel perimetrare lo stato di bisogno dal quale far discendere la tutela, che non può essere individuato agevolmente in uno stato di disoccupazione come per il lavoro subordinato⁸.

In questo senso, l'IsCro afferisce a una categoria inedita di bisogno previdenziale che sfugge alla logica binaria tra occupazione e disoccupazione, e che si radica piuttosto nella discontinuità professionale e nella precarietà reddituale, aspetti sempre più frequenti nei percorsi di vita lavorativa delle professioni autonome contemporanee.

Conclusa la sperimentazione triennale, lo strumento è divenuto strutturale attraverso la legge di Bilancio 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, commi da 142 a 155). Ad avviso di chi scrive, tale intervento legislativo di messa a regime della misura è avvenuto più per adeguare l'ordinamento alle sollecitazioni sul punto provenienti dal sistema multilivello, che in ragione degli esiti che appaiono, alquanto scarsi in termini di copertura e comunque privi di un adeguato monitoraggio.

Infatti dalla lettura del Rapporto Inps 2024 si ricava una parabola discendente in ordine all'andamento della misura. Nello specifico, risulta che nel 2021 su 9.078 domande, ne siano state respinte 5.044 e le istanze che hanno ricevuto almeno un pagamento sono 3.826; nel 2022 il numero di istanze presentate scende notevolmente ammontando a 2.512, di cui sono state respinte 1.474 e hanno ricevuto almeno un pagamento 903, mentre nel 2023 su 1262 domande ne sono state respinte 797 e hanno ricevuto almeno un pagamento solo 310 istanze. Le ragioni di questa bassa adesione possono essere ricercate oltre che nei vincoli restrittivi, anche nel carattere innovativo dello strumento per una categoria cui non sono consuete forme di ammortizzatori sociali, aspetto al quale si è accompagnata una scarsa informazione istituzionale.

È quindi necessario rafforzare non solo la struttura normativa della misura, ma anche l'ecosistema informativo sulla stessa, al fine di favorirne l'accesso da parte delle

lavoratrici e dei lavoratori che possano esserne potenziali beneficiari.

Nel procedere a un inquadramento tipologico, si osserva che l'IsCro presenta una natura ibrida, che la distingue sia dagli strumenti puramente assistenziali sia dalle prestazioni pienamente assicurative. Da un lato, infatti, essa è destinata a lavoratori autonomi privi di tutele universali, in condizioni di vulnerabilità economica e discontinuità reddituale: questo profilo soggettivo e selettivo richiama logiche di tipo assistenziale, tipiche delle misure volte a colmare situazioni di bisogno. Dall'altro lato, tuttavia, l'IsCro è interamente finanziata dai lavoratori destinatari della misura, attraverso un incremento dell'aliquota contributiva della Gestione separata, applicata in modo obbligatorio e non modulabile (0,26% nel 2021, 0,51% nel 2022 e 2023, poi ridotta allo 0,35% nel 2024).

Nel Rapporto Inps 2024 viene sottolineato come tale aliquota, stabilita sulla base delle prestazioni attese, rappresenti un incremento del costo del lavoro per i lavoratori autonomi che appare sovradimensionata alla luce delle risultanze dell'utilizzo della stessa.

Questo squilibrio tra costo e beneficio evidenzia l'esigenza di un monitoraggio continuo e partecipato delle misure di welfare, capace di correggere *ex post* le previsioni normative alla luce dei dati empirici e delle effettive condizioni di accessibilità.

Inoltre, l'erogazione è subordinata al possesso di specifici requisiti contributivi, reddituali e professionali, elementi che ne avvicinano il funzionamento a un modello assicurativo selettivo.

Proprio questa coesistenza di elementi assistenziali (platea ristretta, finalità perequativa, vincoli reddituali) e assicurativi (contribuzione diretta, requisiti di accesso, automatismo nella prestazione) giustifica la qualificazione della misura come tutela mutualistica di natura ibrida, fondata su un principio parziale di solidarietà interna alla categoria e sulla condivisione del rischio di discontinuità. Si tratta dunque di uno strumento innovativo nel panorama italiano, che tenta di offrire una risposta redistributiva a un bisogno strutturale, ma che risente ancora di limiti di sostenibilità, efficacia e universalità.

Sono stati invece modificati altri due criteri, al fine di porre rimedio a una delle maggiori problematiche della misura ossia la platea dei potenziali beneficiari alquan-

⁸ P. Feltrin, S. Rosato, *Una terza rivoluzione (imprevista) nel lavoro indipendente e il riaccendersi della discussione sulle sue tutele*, in LDE, 2021, n. 2.

to circoscritta. Innanzitutto, il limite della percentuale di riferimento di riduzione del reddito da lavoro autonomo, che determina il riconoscimento del diritto alla prestazione, è passato dal 50% al 70% della media dei redditi da lavoro e si riferisce ai due anni precedenti la domanda, invece che ai tre originariamente previsti; mentre il requisito della soglia di reddito autonomo dichiarato l'anno precedente la domanda, passa da 8.145 euro a 12.000 euro.

Tuttavia, gli altri criteri di accesso risultano ancora stringenti. Innanzitutto, il beneficiario non deve essere titolare di trattamento pensionistico diretto; non deve essere assicurato presso altre forme previdenziali obbligatorie alla data di presentazione della domanda; per l'intero periodo di fruizione non deve essere beneficiario di altri strumenti di sostegno al reddito, nè essere titolare di trattamento pensionistico diretto o essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, pena la decadenza dalla prestazione.

Il riconoscimento della misura in favore degli istanti prevede l'erogazione di un'indennità per un massimo di sei mesi, pari al 25% (su base semestrale) di quanto percepito l'anno precedente alla presentazione della domanda⁹, requisito che è rimasto immutato dal passaggio dalla sperimentazione alla messa a regime. Il contributo mensile non potrà essere inferiore ai 250 euro e non potrà superare gli 800.

Il beneficio spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, non comporta accredito di contribuzione figurativa e concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR (comma 152), al contrario di quanto era previsto nel triennio del regime sperimentale.

A livello strutturale l'indennità è stata quindi assoggettata a tassazione ordinaria ai fini IRPEF; analogamente a quanto avviene per altre prestazioni sostitutive del reddito da lavoro, quali la NASpI. Tale opzione di politica

legislativa fiscale appare una scelta coerente con il principio di equità orizzontale, che impone un trattamento fiscale uniforme per prestazioni di natura analoga, e con l'inquadramento dell'Isco quale reddito sostitutivo derivante da una forma assicurativa mutualistica, seppur ancora parziale, a favore di quella parte del lavoro autonomo che è al di fuori del sistema delle casse. Tuttavia, l'opportunità di assoggettare a tassazione piena una misura che presenta finalità esplicitamente protettive e redistributive suscita perplessità sotto più profili. *In primis* la misura si rivolge a lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata Inps, i cui redditi professionali risultano inferiori del 70% rispetto alla media del triennio precedente e comunque al di sotto di una soglia massima annua. In tal senso, si tratta di una misura destinata a categorie già esposte a fragilità reddituali e a intermittenza nello svolgimento dell'attività professionale, in larga parte escluse dalle tutele universalistiche proprie del lavoro subordinato.

In quest'ottica, la tassazione dell'Isco rischia di ridurre l'efficacia reale come strumento di sostegno al reddito, atteso che ne svuota in parte la funzione compensativa per cui è stata istituita. L'importo erogato, già contenuto in misura temporale e quantitativa, risulta ulteriormente decurtato per effetto dell'imposizione fiscale, incidendo in modo significativo sulla platea potenzialmente beneficiaria, composta da lavoratori privi di ammortizzatori ordinari e in presumibili condizioni di marginalità sistemica.

Inoltre, esso costituisce un ulteriore effetto disincentivante, che va a sommarsi a un già estremamente scarso utilizzo della misura. In prospettiva, sarebbe opportuno valutare l'introduzione di meccanismi di esenzione almeno parziale per rendere l'istituto con potenzialità di efficacia a livello redistributivo, senza minarne la coerenza sistematica con l'ordinamento tributario. Una soluzione di questo tipo consentirebbe di valorizzare maggiormente la ratio solidaristica, ponendola al servizio di un principio di proporzionalità e progressività nell'accesso alle tutele di welfare per il lavoro autonomo che può accedervi.

Il beneficiario deve essere inoltre in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria, oltre che partita IVA attiva da almeno tre anni, alla data di presentazione della domanda, e in riferimento all'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

⁹ Si legge sul sito dell'INPS una comunicazione esemplificativa di come operi tale calcolo matematico, ossia se ad esempio il reddito dichiarato per gli anni 2021 e 2022 è pari rispettivamente a 6mila euro e a 5mila euro, si deve determinare la media del reddito (6.000 euro + 5.000 euro = 11.000 euro/2 = 5.500 euro); dividere il risultato per due (base semestrale 5.500 euro/2 = 2.750 euro); moltiplicare il risultato per il 25% (2.750 euro x 25% = 687,50 euro).

Passando a un elemento distintivo dell'IsCro, che ne accresceva la portata innovativa, si prosegue con una breve riflessione in ordine al collegamento con le politiche attive del lavoro. La normativa prevedeva infatti che il beneficiario fosse tenuto a partecipare a percorsi di aggiornamento professionale. Come si è avuto modo di evidenziare già in altra sede, tale connessione pareva voler conferire alla misura l'ambizione di assumere una funzione non meramente compensativa, ma di "welfare generativo", volto a rafforzare la capacità del lavoratore autonomo di mantenere una presenza qualificata e competitiva nel mercato¹⁰, unendo un sostegno al reddito a un percorso che di accrescimento del background professionale che potesse supportare il beneficiario nel calo economico e dell'attività.

Tuttavia, tale misura che poteva essere interessante proprio nell'ottica di un sostegno al reddito, che fosse "rafforzato" da un *reskilling* e un *upskilling* del beneficiario, ha perso il proprio carattere di condizionalità, atteso che il decreto legge 7 maggio 2024 n. 60, convertito con modificazioni con legge 4 luglio 2024, n. 95 ha stabilito che la partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale non costituisce più una condizione necessaria per usufruire del beneficio, ma una misura di accompagnamento a questa indennità.

Pertanto, la previsione originaria di una partecipazione obbligatoria a percorsi di aggiornamento professionale è stata degradata a misura meramente facoltativa e accessoria, svuotando di contenuto la componente generativa della prestazione.

La recente eliminazione riduce la portata riformatrice della tutela e ne affievolisce il legame con il sistema delle politiche attive¹¹, invece di rafforzarlo cercando di fronteggiare le criticità relative alla formazione erogata.

3. Fragilità del lavoro autonomo ordinistico e non ordinistico: verso una protezione inclusiva?

Tra le criticità dell'IsCro, la limitata platea dei possibili beneficiari è sicuramente uno degli aspetti che richie-

dono maggiore riflessione. La totale esclusione delle professioni ordinistiche significa non comprendere un ambito del mondo del lavoro che sta sempre più manifestando una debolezza economica cronica. Tale aspetto appare difficilmente giustificabile, soprattutto se si considera che proprio queste professioni, pur essendo soggette a regolazione pubblica, sono prive di strumenti efficaci per contrastare i ritardi nei pagamenti, e risultano, in molti casi, più esposte al rischio di discontinuità reddituale.

Una delle criticità più rilevanti che affligge il lavoro autonomo professionale, in particolare nei settori ad alta qualificazione, è rappresentata dalla sistematicità dei ritardi nei pagamenti. Questo fenomeno incide negativamente sulla continuità¹² reddituale e contribuisce a rendere strutturalmente instabile la condizione lavorativa autonoma. Le conseguenze sono particolarmente gravi per le professioniste e i professionisti più esposti a forme di dipendenza economica nei confronti della committenza, nonché per coloro che si collocano in posizioni marginali nel mercato: giovani in fase di avvio dell'attività, donne che operano in contesti poco tutelati o segmentati, soggetti privi di capitale relazionale o di reti professionali consolidate¹³.

La penalizzazione incrociata che colpisce le giovani professioniste e i giovani professionisti ordinistici è, in questo senso, emblematica: si tratta spesso di soggetti in fase di consolidamento professionale, con minore capacità negoziale e in condizioni di vulnerabilità economica latente. La persistenza di pagamenti dilazionati o incerti, unita all'assenza di meccanismi di protezione come l'IsCro, produce così un effetto selettivo regressivo, che contribuisce ad ampliare le disuguaglianze intergenerazionali e di genere nel mondo delle professioni. Un ampliamento strutturale delle tutele non può quindi prescindere da un intervento mirato su queste

¹⁰ Sia consentito il rinvio a R. Zucaro, *L'impatto della pandemia sul reddito da lavoro non subordinato*, cit.

¹¹ Sulle criticità delle politiche attive rivolte ai lavoratori autonomi poveri, si veda N. Deleonardis, *Lavoro autonomo povero e politiche (attive) di contrasto. L'importanza della formazione*, in *ADL*, 5/2022, p. 50 ss.

¹² Con specifico riferimento all'avvocatura si veda vd. Cassa Forense-Censis, *Rapporto sull'avvocatura 2025*, consultabile in *censis.it*.

¹³ Le evidenze empiriche mostrano una crescente vulnerabilità dei lavoratori autonomi, soprattutto giovani e donne, che spesso operano in settori caratterizzati da una limitata autonomia e da scarsa stabilità. Si veda F. Della Ratta-Rinaldi, *Riflessioni sulla qualità del lavoro autonomo, fra aspetti regolativi ed evidenze empiriche comparate*, in *Inapp report*, n. 49, 2024.

categorie, ponendo al centro la questione della prevedibilità del reddito come preconditione per l'autonomia professionale effettiva.

Alcuni regolamenti delle Casse previdenziali che testimoniano già alcune aperture verso strumenti di sostegno al reddito o periodi di inattività (es. maternità, formazione), che possono rappresentare una direzione potenziale di riforma.

L'Epap, cassa pluricategoriale di previdenza e assistenza degli attuari, chimici e fisici, dottori agronomi e forestali e geologi, prevede un sussidio per eventi straordinari, configurato come un intervento economico eccezionale destinato a sostenere situazioni di particolare bisogno derivanti da circostanze impreviste con gravi conseguenze finanziarie per gli iscritti o i loro familiari. Nello specifico è possibile ottenere tale sostegno al reddito in caso di sospensione o riduzione forzata per più di sei mesi dell'attività professionale e che non siano titolari di pensione a carico del medesimo ente o di altro ente di previdenza.

Per la concessione dei sussidi, il Consiglio di Amministrazione dell'ente tiene conto di determinati criteri. Innanzitutto l'importo del reddito imponibile non deve essere superiore a 60 volte il contributo soggettivo minimo vigente nell'anno di presentazione della domanda. Nel caso invece in cui l'iscritto e/o un componente del nucleo familiare, a seguito del verificarsi degli eventi che hanno dato origine alla richiesta del trattamento, risulti impossibilitato a produrre reddito da lavoro autonomo, il reddito del nucleo familiare da considerare deve essere al netto di quest'ultimo e risultante dall'Indicatore della situazione economica equivalente (Modello ISEE). Infine, il beneficiario non deve essere iscritto ad altra cassa o ente previdenziale.

La Cassa di previdenza del notariato prevede invece che possa essere corrisposto in favore degli iscritti un assegno integrativo, che consiste in un intervento diretto ad integrare gli onorari dello stesso fino alla concorrenza di una quota dell'onorario medio nazionale determinata annualmente con delibera del Consiglio di Amministrazione, entro i limiti fissati dall'art. 4 n. 2 del Regolamento per l'Attività di Previdenza e Solidarietà. Viene previsto altresì che in presenza di eventi gravi e straordinari, che abbiano inciso in modo significativo sugli onorari di repertorio, il CdA può, con deliberazione motivata, elevare al 90% l'importo di tale misu-

ra integrativa del reddito, ossia l'istante deve avere un reddito imponibile (al netto degli oneri deducibili e al lordo delle imposte) nell'anno di riferimento, che sommato a quello soggetto a ritenuta alla fonte, a cedolare secca e ad imposta sostitutiva, non superi una volta e mezza l'onorario di repertorio medio nazionale¹⁴. Gli altri requisiti previsti sono che il Notaio abbia fissato la propria residenza anagrafica in un comune del distretto di appartenenza per il periodo di riferimento e deve aver prestato assidua assistenza alla sede, sì da essere oggettivamente rispondente alle esigenze del servizio notarile e della produttività professionale, indipendentemente dall'assistenza minima stabilita dalla legge. Si prevede altresì che debba disporre di un ufficio idoneo all'esercizio delle sue funzioni, in modo da assicurare il ricevimento degli atti in adeguate condizioni di riservatezza e decoro e la sicurezza della custodia degli atti e repertori.

In questo senso, l'attuale assetto segmentato del sistema previdenziale produce disuguaglianze di accesso e frammentazioni di tutele. Una riforma delle Casse professionali, che integri prestazioni assistenziali e sostegni al reddito per fasi di discontinuità, rappresenterebbe non solo un ampliamento della protezione, ma anche una modernizzazione della governance previdenziale di settore.

L'analisi di alcune esperienze maturate all'interno delle Casse rivela che può sussistere la presenza di un terreno fertile per la sperimentazione di misure analoghe all'Isco, purché inserite in un disegno sistemico e sorrette da meccanismi di solidarietà intergenerazionale. Una prospettiva che esige una nuova grammatica della protezione sociale per il lavoro autonomo, fondata non solo, e non necessariamente, sulla capacità contributiva, ma anche sulla vulnerabilità strutturale e sulla funzione sociale della professionalità.

4. Brevi cenni conclusivi

Dall'analisi emerge che l'Isco appare come una misura strutturalmente inadeguata a tutelare le forme di discontinuità che derivano da scelte unilaterali o arbitrarie dei committenti - come l'interruzione improvvisa dell'incarico - e non da fisiologiche fluttuazioni del

¹⁴ Nel 2024 è stato riconosciuto un massimo erogabile pari a 33.509,79.

28 reddito. A questa debolezza strutturale si aggiunge la cronica carenza di adeguati strumenti di *enforcement*, che consentano di sanzionare comportamenti opportunistici o elusivi dei committenti, lasciando il lavoratore privo di una tutela effettiva.

Ad ogni modo l'esperienza della misura, pur con i suoi limiti applicativi e selettivi, rappresenta un primo segnale di attenzione istituzionale verso quella parte del lavoro autonomo che sfugge alle tradizionali logiche categoriali, ma che esprime oggi una quota rilevante di professionalità e di bisogno di tutela. La sua parabola - dalla sperimentazione alla messa a regime, dal legame con le politiche attive alla progressiva attenuazione della condizionalità - restituisce un'immagine plastica delle ambivalenze che ancora attraversano il sistema di welfare italiano. Da un lato, emerge la necessità di includere nuove figure professionali nella rete delle garanzie sociali, mentre dall'altro, sussiste la difficoltà di progettare strumenti realmente accessibili, redistributivi e coerenti con la natura specifica del lavoro autonomo. In questa prospettiva, la misura *de qua* può fungere da laboratorio normativo per una più ampia riflessione in tema di protezione sociale, nella quale si tenga conto delle fragilità strutturali - non episodiche - che caratterizzano ampie fasce del lavoro professionale, sia esso ordinistico che non ordinistico. Laddove la professionalità si accompagna alla discontinuità, la protezione non può che fondarsi su un'idea di equità attenta al ciclo di vita lavorativa.

In ultima analisi, l'Isco può segnare l'avvio di una transizione verso una visione più inclusiva della protezione sociale, ma richiede un'attenta valutazione della sua efficacia attraverso analisi specifiche e un rafforzamento strutturale - sia sotto il profilo della governance, sia in termini di estensione - per poter contribuire a consolidare nel futuro sistema di welfare del lavoro, di tutti i lavori. ■